



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

COMUNICAZIONE N. 210

AI PRESIDENTI DEGLI OMCEO

AI PRESIDENTI DELLE CAO

Oggetto: Decreto-Legge 9 novembre 2020, n. 149 - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Cari Presidenti,

si segnala per opportuna conoscenza che sulla Gazzetta Ufficiale n.279 del 9-11-2020 è stato pubblicato il decreto-legge indicato in oggetto.

Di seguito si riportano le disposizioni di maggiore interesse per la professione medica ed odontoiatrica e per gli Ordini territoriali, così come illustrate nel Dossier dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

Articolo 9 - Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati - L'articolo 9 integra le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 relativamente alle prestazioni acquistate dal Ssn, nel periodo emergenziale, da strutture private accreditate. Esso modifica il comma 5 della disposizione richiamata ed inserisce i nuovi commi 5-*bis* e 5-*ter*. Con l'inserimento del comma 5-*bis* viene riconosciuto un contributo una tantum a tutte le strutture private accreditate che, in virtù di provvedimenti regionali, abbiano sospeso le attività di ricovero e ambulatoriali per effetto del COVID (sia quelle che sono entrate nella rete COVID, sia quelle che sono rimaste fuori). Il ristoro - fino ad un massimo del 90 per cento del budget assegnato per l'anno 2020 – tiene comunque conto della produzione resa e rendicontata nel corso dell'anno 2020. Detto ristoro "*una tantum*", legato all'emergenza in corso, mira a remunerare i soli costi fissi sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura. Con le modifiche apportate al comma 5 dell'art. 4 del decreto-legge n. 34 del 2020 (trasformato in disposizione a regime fino al termine dell'emergenza epidemiologica), si intende invece regolamentare un aspetto tipicamente finanziario legato agli acconti da riconoscere e già riconosciuti alle stesse strutture private accreditate che, a seguito di un provvedimento regionale per effetto del COVID, abbiano sospeso le attività. Nel medesimo comma 5, si prevedono acconti in misura mensile correlati al 90 per cento del *budget* assegnato alle strutture private accreditate, da operarsi salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati. Conseguentemente, le regioni e le province autonome, una volta definito – ai sensi del comma 5-*bis* - l'importo spettante alla struttura privata accreditata sulla base della produzione resa, come rendicontata, e sulla base della rendicontazione dei costi fissi, a ristoro dei quali verrà riconosciuto il contributo "*una tantum*", potranno operare i dovuti conguagli rispetto agli acconti erogati ai sensi del comma 5. La disposizione sopra illustrata ai sensi del comma 5-*ter*, si applica anche agli acquisti di prestazioni socio-sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria.

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Via Ferdinando di Savoia, 1 – 00196 Roma – Tel. 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 – e-mail: segreteria@fnomceo.it – C.F. 02340010582



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Articolo 10 - Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari -

L'articolo 10, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, autorizza per l'anno 2021 l'arruolamento, a domanda, di personale dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma della durata di un anno, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell'Ispettorato generale della Sanità militare, e in particolare di **30 ufficiali medici** con il grado di tenente o grado corrispondente (di cui 14 dell'Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare) e di 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo (30 dell'Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare). Gli oneri derivanti dalla disposizione sono quantificati in 4,89 milioni di euro per l'anno 2021.

Articolo 13 - Congedo straordinario per i genitori per alcune fattispecie di sospensione delle attività didattiche in presenza e di chiusura di centri diurni a carattere assistenziale ed Autorizzazione di spesa per sostituzioni del personale delle istituzioni scolastiche -

I commi da 1 a 4 dell'articolo 13 definiscono uno specifico limite di spesa per il congedo - con indennità e riconoscimento della contribuzione figurativa - per i lavoratori dipendenti genitori di alunni, in relazione a fattispecie di sospensione, in alcune regioni, dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado, nonché - in caso di figli con disabilità in situazione di gravità accertata - in relazione anche ad altre fattispecie di sospensione dell'attività didattica in presenza o a ipotesi di chiusura dei centri diurni a carattere assistenziale. Tale limite, pari a 52,1 milioni di euro per il 2020, costituisce uno stanziamento autonomo e separato rispetto a quello posto dall'articolo 21-bis del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, come modificato dalla novella di cui all'articolo 22, comma 1, del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, attualmente in fase di conversione alle Camere, per i congedi relativi, tra le altre fattispecie, alla sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente minore di anni quattordici. Il comma 5 reca un'autorizzazione di spesa, pari a 2,4 milioni di euro per il 2020, per la sostituzione del personale delle istituzioni scolastiche pubbliche che usufruisca del congedo di cui al presente articolo 13. Il comma 6 reca la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal presente articolo e rinvia al successivo articolo 31 per la copertura finanziaria.

Articolo 17 - Norme in materia di sicurezza sul lavoro relative ad agenti biologici -

L'articolo 17 sostituisce gli allegati XLVII e XLVIII del D.Lgs. n. 81 del 2008, e successive modificazioni, concernenti le misure di sicurezza sul lavoro relative agli "agenti biologici classificati". In particolare, tali allegati concernono, rispettivamente, le attività nei laboratori (o nei locali destinati ad animali da laboratorio) e le attività nei processi industriali che comportino l'uso dell'agente biologico o un'esposizione allo stesso. La nuova versione degli allegati mutua il contenuto dell'ultima versione degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE, e successive modificazioni. Si ricorda infatti che i citati allegati V e VI sono stati per intero novellati dalla direttiva (UE) 2019/1833; tali novelle devono essere recepite dagli Stati membri entro il 20 novembre 2021, ma tale termine è anticipato al 24 novembre 2020 per quanto riguarda l'applicazione (dei medesimi allegati) concernente il virus SARS-CoV-2.



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Articolo 19 - Potenziamento delle risorse umane dell'INAIL - L'articolo 19 proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l'applicazione della norma transitoria (di cui all'articolo 10 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 aprile 2020, n. 27) che consente all'INAIL di conferire incarichi di lavoro autonomo (anche di collaborazione coordinata e continuativa), a tempo determinato, **a 200 medici specialisti** ed a 100 infermieri. Detti incarichi sono previsti in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ed anche (in tale ambito) in considerazione del ruolo di "soggetto attuatore" svolto dall'INAIL.

Articolo 25 - Misure urgenti in tema di prove orali del concorso notarile e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense nonché in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali - L'articolo 25 estende in primo luogo la possibilità di svolgere con modalità da remoto le prove orali del concorso per esame a 300 posti per notaio (bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018) e dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato (bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019). La disposizione interviene poi in materia di elezione degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali consentendone lo svolgimento con modalità telematiche. **I commi da 2 a 5 recano disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli Ordini e dei Collegi professionali. Più nel dettaglio il comma 2 prevede che il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, sia nazionali che territoriali, possa avvenire - del tutto o in parte - secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto. La disciplina delle modalità di espressione del voto a distanza e delle procedure di insediamento degli organi è demandata, ai sensi del comma 3, a ciascun Consiglio nazionale dell'Ordine o del Collegio, che deve provvedere con proprio regolamento, da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti entro l'8 gennaio 2021 (sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge qui in conversione e quindi dal 9 novembre 2020). Il comma 4 interviene poi in materia di rinnovo degli Ordini e dei Collegi professionali che siano in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del decreto-legge (al 9 novembre quindi), attribuendo, anche in questo caso, al Consiglio nazionale dell'Ordine o del Collegio la facoltà di differire la data di celebrazione delle relative elezioni in modo da consentire l'adozione della modalità telematica previste dal comma 2. Il comma 5 dispone, in deroga ai termini di cui all'articolo 3 della legge n. 444 del 1994, che – sino all'insediamento degli organi secondo le nuove modalità telematiche – sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai Collegi e dagli Ordini professionali che, in ragione della crisi pandemica, non hanno potuto procedere ai rispettivi rinnovi. Con riguardo ai commi da 2 a 5 dell'articolo 25 la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione del decreto-legge 149/20 sottolinea come tali previsioni rispondano alla necessaria esigenza di estendere anche agli Ordini professionali vigilati da Ministeri diversi da quello della giustizia le procedure già previste dall'articolo 31 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137.**

Articolo 30 - Pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica e procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri



FNOMCeO

Federazione Nazionale degli Ordini
dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

restrittive. - L'articolo 30 - introducendo un comma 16-*bis* nell'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74 del 2020, e successive modificazioni - disciplina la pubblicazione dei risultati del monitoraggio relativo all'emergenza epidemiologica e definisce una procedura di individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive. Con la novella in esame si prevede, in primo luogo, che il Ministero della salute pubblici, sul proprio sito internet istituzionale, con cadenza settimanale, i risultati del monitoraggio del rischio sanitario connesso all'evoluzione della situazione epidemiologica relativa alla diffusione del virus SARS-CoV-2 e che comunichi tali risultati ai Presidenti di Camera e Senato. Si demanda inoltre - sulla base dei dati acquisiti e delle relative elaborazioni condotte dalla Cabina di regia per la classificazione del rischio - al Ministro della salute, sentito il Comitato tecnico-scientifico, l'individuazione, con ordinanza, sentiti i presidenti di regione interessati, delle regioni a più alto rischio epidemiologico, destinatarie di misure più restrittive. Sono altresì disciplinati i profili temporali dell'efficacia delle suddette ordinanze del Ministro della salute e si prevede che, in ogni caso, sempre con ordinanza del Ministro della salute e sentito il Presidente della regione interessata, possano essere individuate parti del territorio regionale nelle quali non si applicano le misure in questione. Sono inoltre stabilite forme di pubblicità dei verbali della Cabina di regia e del Comitato tecnico-scientifico (pubblicazione per estratto, concernente il monitoraggio dei dati, sul sito internet istituzionale del Ministero della salute).

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Dott. Filippo Anelli

MF/AM